

Bassano del Grappa, 13.09.2019

**OGGETTO: segnalazione movimenti contanti**

Banche e Poste dovranno segnalare alla Banca d'Italia tutti i movimenti in contanti pari o superiori ai 10mila euro (le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica) **avranno l'obbligo di inviare comunicazione non solo all'Agenzia delle Entrate, ma anche alla stessa Unità di Informazione Finanziaria.**

L'obiettivo è quello di rendere più stringenti **i controlli sui prelievi in contanti, fatti sia attraverso bancomat e Postamat, sia direttamente allo sportello**, così da contrastare reati legati al riciclaggio di denaro o reati più gravi (come, ad esempio, l'usura e l'abusivismo finanziario).

**L'obbligo scatterà a partire dal 1 settembre 2019**, quando banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica avranno 15 giorni di tempo per inviare le comunicazioni relative ai prelievi fatti ad aprile, maggio, giugno e luglio 2019. Dal 1 ottobre 2019, invece, le banche e gli altri soggetti interessati potranno inviare le comunicazioni relative al mese precedente. La misura si è resa necessaria in seguito al provvedimento dello scorso 28 marzo (sempre di Bankitalia), che dà attuazione alla normativa antiriciclaggio.

Qualche chiarimento:

> *In caso di operazioni tra conti correnti dello stesso intestatario, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?*

Nel caso in cui si verificano **movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario** (non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto).

Ad esempio, se un cliente è intestatario di due rapporti (A e B) presso il medesimo istituto bancario ed effettua, nello stesso mese solare, un prelievo di contanti di 6.000 Euro dal conto A e un versamento di contanti di 6.000 Euro sul conto B, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni in quanto l'importo complessivo in contanti supera la soglia di 10.000 Euro.

> *Se una stessa operazione concorre al superamento della soglia per due soggetti distinti occorre segnalarla due volte?*

# *Fornasa Dott. Roberto*

## COMMERCIALISTA

No, ogni operazione deve sempre essere inserita nelle comunicazioni oggettive una volta sola, anche se contribuisce al superamento della soglia per soggetti diversi.

Ad esempio, in presenza di operazioni con i seguenti importi:

- 3.000 Euro sul conto intestato al Cliente Tizio;
- 5.000 Euro sul conto intestato alla Società Alfa ed Esecutore Caio;
- 7.000 Euro sul conto intestato alla Società Alfa ed Esecutore Tizio;

**l'ultima operazione di 7.000 Euro deve essere segnalata una volta sola, anche se contribuisce al superamento della soglia sia per la Società Alfa sia per il cliente Tizio.**

*>Se un soggetto fisico effettua, nell'arco dello stesso mese solare, diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?*

In tal caso **occorre sommare gli importi di tutte le operazioni relative al soggetto fisico in esame, anche se tale soggetto è coinvolto con ruoli diversi.**

Ad esempio, se un soggetto effettua le seguenti operazioni:

- 7.000 Euro come Cliente;
- 3.000 Euro come Esecutore per conto della Società Alfa;
- **entrambe le operazioni dovranno essere comunicate in quanto la somma complessiva supera la soglia di 10.000 Euro.**

Cordiali saluti.

*Studio Fornasa Dott. Roberto*